


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO**

- LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2012 N. 50**  
**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013.** pag. 3
- LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2012 N. 51**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013).** pag. 19
- LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2012 N. 52**  
**Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013.**  
**(Pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 25 del 27.12.2012, parte I)**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell'allegato A, cui fa rinvio il citato art. 3, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)».**

**pag. 37**

## LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 50

### Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

**(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a euro 750.000,00 sono" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
  - "2 bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalità e i criteri per l'inserimento in detto elenco. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel profilo di committente, nel sito informatico di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2007 e, per estratto, in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
  - 2 ter. L'elenco di cui al comma 2 bis è aggiornato almeno semestralmente con le modalità previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel profilo di committente."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
  - "1 bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari)."
4. Dopo l'articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

#### "Articolo 24 bis

**(Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori)**

1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all'articolo 24, possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale."

#### Articolo 2

**(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))**

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "deve essere obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"7 bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo."
3. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "enti strumentali", sono inserite le seguenti: "nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di F.I.L.S.E. e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri enti pubblici,".

### **Articolo 3**

#### **(Interpretazione autentica delle disposizioni della l.r. 2/2012)**

1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono volti a disciplinare unicamente i beni del demanio e del patrimonio della Regione Liguria, in proprietà della stessa a titolo originario o derivato, a seguito della conclusione dei processi di trasferimento delineati dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 4**

#### **(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 27/2002 le parole: "Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale," sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 3 della l.r. 27/2002 è inserito il seguente:

#### **"Articolo 3 bis**

#### **(Legittimazione e reintegro)**

1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d'uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione."

### **Articolo 5**

#### **(Collocamento a riposo dei dipendenti)**

1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell'età anagrafica del sessantacinquesimo anno previsto dalla legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 (Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali).
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati a riposo al compimento del requisito del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all'ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
4. La scadenza dei contratti di Segretario generale e di Direttore generale previsti dall'articolo 24 della

legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, stipulati con soggetti che hanno conseguito i requisiti di cui ai commi 1 e 2 o che li conseguiranno entro i termini di scadenza del contratto stesso, non può essere successiva al 31 dicembre dell'anno di fine legislatura o, se precedente, all'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

#### **Articolo 6 (Trattenimento in servizio)**

1. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato al comma 3 del medesimo articolo, purché non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

#### **Articolo 7 (Dichiarazione al momento dell'assunzione)**

1. Al momento dell'assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all'Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.

#### **Articolo 8 (Interpretazione autentica dell'articolo 25 bis della l.r. 59/2009)**

1. La disposizione di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni si interpreta nel senso che sono comunque fatti salvi i casi di impedimento del Direttore generale per i quali il Segretario generale può proporre che l'interim sia affidato ad altro dirigente e quelli di applicazione dell'istituto delle mansioni dirigenziali per cui continua ad applicarsi l'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 9 (Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici)**

1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.

#### **Articolo 10 (Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013)**

1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
2. Per l'anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traf-

fico secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- a) Bacino I: 8,82758 per cento;
  - b) Bacino S: 10,84735 per cento;
  - c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
  - d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
  - e) Bacino L: 12,10033 per cento.
3. Gli enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:
- a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;
  - b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;
  - c) una relazione annuale inerente al rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell'azienda.
4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.

### **Articolo 11**

#### **(Determinazione dei servizi minimi per l'anno 2013)**

1. I servizi minimi garantiscono:
  - a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;
  - b) i collegamenti fra l'aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.
2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:
  - a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;
  - b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;
  - c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;
  - d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.
3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.
4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.

### **Articolo 12**

**(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999))**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004, come modificata dall'articolo 1 della l.r. 33/2008, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

### **Articolo 13**

**(Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento))**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "bilancio" è sostituita dalle seguenti: "Politiche sociali".

**Articolo 14****(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))**

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "compatibilmente con le disponibilità di bilancio" e le parole: " , tenendo conto dei finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma" sono soppresse.

**Articolo 15****(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))**

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:  
"c bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996."
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

**Articolo 16****(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)**

1. L'articolo 37 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**"Articolo 37  
(Garanzie finanziarie)**

1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.
2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani."
2. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 82 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:  
"h bis) la definizione, con regolamento, in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale."
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "nonché" fino a: "beni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi".
4. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“n)il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell’articolo 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell’articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino;”.

5. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: ”previo parere” a: “grandi derivazioni d’acqua di competenza statale” sono soppresse.

#### **Articolo 17**

**(Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))**

1. L’articolo 20 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 20**

**(Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.
2. Le organizzazioni iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.
3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell’Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l’iscrizione allo stesso.
4. La Giunta regionale definisce criteri per l’impiego del volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.
6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.”.

#### **Articolo 18**

**(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))**

1. All’inizio del Capo I del Titolo III della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

#### **“Articolo 26 bis**

**(Controlli in campo ambientale)**

1. La Regione, in attuazione del disposto dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;



- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
  - c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
  - d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
  - e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.”.

2.1 L'articolo 27 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 27**

#### **(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali)**

1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.
2. Il programma triennale definisce:
  - a) l'attività di controllo e di monitoraggio con l'indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;
  - b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;
  - c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;
  - d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.
3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.
4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.
5. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di bonifiche ed i monitoraggi relativi a procedure di VIA, VAS e IPPC, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti titolari degli impianti.
6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
  - a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o

- superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
  - c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.
7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26.”.

#### **Articolo 19**

##### **(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità))**

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2009 è aggiunta la seguente: “n bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/2009, la parola: “nulli” è sostituita dalle seguenti: “annullabili per violazione di legge”.
3. All'allegato E della l.r. 28/2009, dopo le parole: “IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA”, le parole: “PROVINCIA DI SAVONA” sono sostituite dalle seguenti: “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE”.

#### **Articolo 20**

##### **(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))**

1. All'inizio del Titolo II della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

#### **“Articolo 5 bis**

##### **(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)**

1. La Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell'articolo 8 della presente legge individua:
  - a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
  - b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
  - c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.”.
2. L'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 6**

##### **(Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)**

1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni).
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il

rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.”.
3. Dopo l'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 6 bis  
(Autorizzazione sismica)**

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis, nonché alle sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. L'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7  
(Certificato di rispondenza)**

1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.”.
5. Dopo l'articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 7 bis  
(Vigilanza e controllo)**

1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.
3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.”.

**Articolo 21  
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011))**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2013”.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla data del 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2013”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria”.

**Articolo 22  
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“1. Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, ad eccezione di quelle in materia di utilizzo dei materiali esplosivi di cui al Titolo VIII del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, che restano di competenza della Regione. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.”.
2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013”.

**Articolo 23  
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))**

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “attività di direzione tecnico-sanitaria” sono inserite le seguenti: “o amministrativa”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:  
“1 bis. L'incarico di direttore dell'Agenzia può essere conferito anche a dirigente regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il quale mantiene il

proprio incarico di direzione di struttura o professional, conferito ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la differenza tra il trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale per il direttore generale dell'Agenzia e quello spettante al dirigente regionale viene corrisposta dall'Agenzia all'Amministrazione regionale, a integrazione del fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, e il dirigente beneficia del livello massimo della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, al dirigente regionale viene ripristinato il trattamento economico precedentemente spettante.

1 ter. La retribuzione del direttore dell'Agenzia non può superare comunque quella spettante ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.”.

#### **Articolo 24**

**(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))**

1. L'articolo 24 della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 24**

**(Commissione tecnica permanente per i gas tossici)**

1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l'intero territorio regionale.
  2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l'istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all'impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.
  3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:
    - a) il Direttore Sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
    - b) il Questore di Genova o suo delegato;
    - c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
    - d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
    - e) un chimico dell'A.S.L. 3 Genovese.
  4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.”.
2. L'articolo 24 bis della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

#### **Articolo 25**

**(Interpretazione autentica dell'articolo 92 della l.r. 18/1999)**

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.

#### **Articolo 26**

**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all'articolo 109,

- comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 come inserito dalla presente legge, nonché dei provvedimenti applicativi di cui al Titolo II della medesima legge, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.
  3. Per quanto non diversamente disposto dal Titolo II della suddetta l.r. 29/1983 come modificato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
  4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni) conservano efficacia fino al 31 dicembre 2015.

**Articolo 27**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis l.r. 29/1983)

Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):

Provincia di Imperia

1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA

20. TERZORIO
21. VASIA

Provincia della Spezia

1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA
7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 50

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 91 in data 9 novembre 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 253;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 16 novembre 2012;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 dicembre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2012.

### 2. RELAZIONI AGLI ARTICOLI

*Relazione di maggioranza (Consigliere Boffa M.)*

*il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa, riveste il carattere di "legge collegata" alla legge finanziaria regionale per l'anno 2013 e contiene disposizioni e modifiche ed integrazioni a talune leggi regionali vigenti, finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, così come prevede l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).*

*L'intervento normativo riguarda, tra l'altro, la legge regionale 5/2008, che disciplina le attività contrattuali della Regione, al fine di riallineare il ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici alla soglia stabilita dalla normativa statale e prevedere la facoltà di ricorrervi in luogo del precedente obbligo, nonché di creare un elenco aperto per gli esecutori di lavori pubblici per i quali la normativa vigente consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Si è, inoltre,*

disposta la facoltà per le altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale di utilizzare gli elenchi ufficiali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsti dal regolamento regionale di attuazione della legge sulle attività contrattuali e dal regolamento regionale per il servizio di economato.

Le modifiche concernono, inoltre, la disciplina in materia di demanio e patrimonio, di cui alla l.r. 2/2012, rendendo sostanzialmente di immediata applicazione le disposizioni concernenti la vigilanza sull'utilizzo e la buona conservazione delle fonti di acque minerali, senza necessariamente attendere che tali funzioni siano gestite dai comuni in forma associata.

E' stata, inoltre, disposta, in tema di alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili regionali, la possibilità di inserire, in casi di particolare urgenza e necessità per l'attività regionale, modifiche al relativo Piano in corso d'anno, con le medesime forme di pubblicità previste per la procedura ordinaria, nell'ottica, già perseguita negli ultimi anni dalla Regione Liguria, di valorizzare massimamente il proprio patrimonio anche al fine di utilizzarlo quale mezzo di finanziamento di interventi e politiche regionali. Nello stesso senso sono compresi quali enti che possono richiedere l'attivazione del procedimento di valorizzazione anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché Filse e sue società controllate, in qualità di mandatarie della Regione o di altri Enti pubblici.

Nel corso della discussione svolta in I Commissione, competente per l'esame di merito, sono stati, inoltre, presentati dalla Giunta regionale diversi emendamenti, tra i quali si possono citare le norme volte ad allinearsi alla normativa nazionale sul collocamento a riposo dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta Regionale, che riguarda i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non modifica il limite di età ordinamentale previsto per la permanenza in servizio, attraverso un adeguamento effettuato con cadenza triennale fino al 2019 e successivamente con cadenza biennale; con riguardo alla norma riguardante la scadenza dei contratti di segretario generale e di direttore generale va rilevato che è stata introdotta per uniformare tale disciplina a quella prevista per gli enti strumentali della Regione.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno regolare in maniera più approfondita la disciplina normativa tesa a promuovere l'avvio di rapporti di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, che si fonda sull'articolo 15 della legge 241/1990, in quanto gli accordi di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni rappresentano, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento tra pubbliche amministrazioni per il soddisfacimento del pubblico interesse.

Si è, infine, provveduto a garantire la continuità al servizio di trasporto pubblico su gomma, nel rispetto della normativa vigente, e, in considerazione della pesante riduzione e dell'incertezza sull'ammontare delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013, a definire con certezza le percentuali di riparto delle risorse stesse, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa statale in materia, introducendo anche specifici obblighi sanzionabili.

In considerazione, inoltre, della scadenza al 31 dicembre 2012 del Programma dei servizi pubblici locali, vengono definiti, per l'anno 2013, i servizi minimi in ambito urbano ed extraurbano, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale e, al fine di consentire l'esercizio ai presidi sanitari e socio sanitari, vengono prorogati i termini di adeguamento delle strutture sanitarie per acuti e delle strutture residenziali che, in oggi, non sono ancora in possesso di tutti i requisiti strutturali ed impiantistici previsti, risentendo inevitabilmente della relativa anzianità di realizzazione.

Vengono, ancora, previste alcune modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in campo ambientale e sismico sia per la semplificazione degli adempimenti amministrativi che per la razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quella relativa all'attività di controllo ambientale svolta da ARPAL anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi.

E' stato, ancora, necessario provvedere alla proroga del termine per l'affidamento delle funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale alle Province al 31 dicembre 2013 e modificare l'articolo 65 della l.r. 41/2006, introducendo integrazioni ai requisiti dei candidati alla nomina di direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, prevedendo quindi che la qualificata attività di direzione svolta per almeno 5 anni possa rivestire anche carattere amministrativo, e non solo tecnico-sanitario, e che l'incarico possa essere conferito anche a un dirigente regionale prevedendo le relative disposizioni sul trattamento economico.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire l'adozione, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, di norme volte ad ottenere la razionalizzazione di vari interventi incidenti sulla normativa regionale e sulla spesa pubblica.



*Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)*

*Il collegato alla Legge Finanziaria 2013 è lo strumento che viene utilizzato per approvare o modificare norme che consentono la realizzazione di obiettivi di Bilancio.*

*Tale norme devono comunque avere attinenza alle ricadute finanziarie e agli effetti che si producono sul Bilancio di Previsione.*

*Come si può facilmente constatare mettendo a confronto il primo provvedimento, emanato dalla Giunta, relativo al DDL 253 e quello licenziato dalla Commissione, si dimostra che esiste una differenza enorme per quanto riguarda il numero delle disposizioni contenute, e che nel momento in cui è stato presentato il Bilancio di Previsione la Giunta non aveva ancora le idee ben chiare e, nonostante tutta una serie di emendamenti presentati in commissione, permangono enormi dubbi su quello che sarà la programmazione finanziaria del 2013.*

*Tutto questo dimostra la poca attenzione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.*

*Note all'articolo 2*

- *La legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 è pubblicata nel B.U. 15 febbraio 2012, n. 1.*

*Note all'articolo 3*

- *Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;*
- *La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicato nella G.U. 27 marzo 2010, n. 72.*

*Note all'articolo 4*

- *La legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002, n. 11.*

*Note all'articolo 5*

- *La legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 1997, n. 11;*
- *Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.;*
- *La legge 22 dicembre 2011, n. 214 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.*

*Nota all'articolo 9*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

*Note all'articolo 12*

- *La legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7;*
- *La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12.*

*Nota all'articolo 13*

- *La legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 è pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.*

*Nota all'articolo 14*

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

*Nota all'articolo 15*

- *La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.*

*Note all'articolo 16*

- *La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;*
- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

*Note all'articolo 17*

- *La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4;*
- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O..*

*Note all'articolo 18*

- *La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;*
- *Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.;*
- *La legge 4 aprile 2012, n. 35 è pubblicata nella G.U. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.;*
- *Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..*

*Nota all'articolo 19*

- *La legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 2009, n. 13.*

*Note all'articolo 20*

- *La legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32;*
- *La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U.*
- *Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2007, n. 302;*
- *La legge 28 febbraio 2008, n. 31 è pubblicata nella G.U. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O..*

*Nota all'articolo 21*

- *La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 è pubblicato nel B.U. 29 dicembre 2010 n. 18.*

*Nota all'articolo 22*

*La legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.*

*Note all'articolo 23*

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;*
- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*
- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..*

*Note all'articolo 24*

- *La legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 1981, n. 28;*
- *Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è pubblicato nella G.U. 1° marzo 1927, n. 49.*

*Nota all'articolo 25*

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

*Nota all'articolo 26*

- *La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.*

## **LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 51**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

#### **Articolo 1 (Indebitamento)**

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l'anno 2013 in 179 milioni di euro.

#### **Articolo 2 (Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2013 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 3 (Vincolo di destinazione)**

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2013-2015, per l'anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

#### **Articolo 4 (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)**

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

#### **Articolo 5 (Programma investimenti in sanità)**

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2013 in euro 155.604.255,55.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

## **Articolo 6** **(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)**

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
  - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
  - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
  - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
  - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

## **Articolo 7** **(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)**

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

#### **Articolo 8 (Spesa per sponsorizzazioni)**

1. La Regione, per l'anno 2013, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

#### **Articolo 9 (Riduzione della spesa per trasferte)**

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

#### **Articolo 10 (Riduzione della spesa per formazione)**

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 11 (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)**

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,

- n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Nel corso dell'anno 2013 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.
  3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della l. 135/2012.
  4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
  5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall'ARPAL per attività sanitaria o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.

#### **Articolo 12**

##### **(Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)**

1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

#### **Articolo 13**

##### **(Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale)**

1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attività effettuate.
2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

#### **Articolo 14**

##### **(Razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)**

1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dell'articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, l'Ufficio di Presidenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nonché delle risorse umane e delle tipologie di attività effettuate.
2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

#### **Articolo 15**

##### **(Riduzione della spesa per locazioni passive)**

1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la F.I.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 16**  
**(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 15, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

**Articolo 17**  
**(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2012" sono inserite le seguenti: "e l'anno 2013".

**Articolo 18**  
**(Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale)**

1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all'attività istituzionale della Regione.
2. La Regione può alienare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia (ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui al comma 1 con le modalità previste dall'articolo 22, commi 4, 5, 5bis, 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regio-

nale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali è parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.

#### **Articolo 19**

#### **(Disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2010)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 bis, della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento dell'importo di cui al citato comma 5 bis.

#### **Articolo 20**

#### **(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 37/2011)**

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1."

#### **Articolo 21**

#### **(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))**

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: "Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni, stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1 octies."
3. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"1 bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel ter-



ritorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1”.

4. Alla fine del comma 1 quater dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.
5. Al comma 1 quinquies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed espleta le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “Le centrali di committenza di cui ai commi 1 octies e 1 nonies costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è articolata su base provinciale e si avvale delle competenti strutture esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.”.
6. Al comma 1 sexies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti locali e la Regione medesima” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1 nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima.”.
7. Il comma 1octies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“1 octies. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informatico Regionale Integrato per lo sviluppo delle società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli.”.
8. Dopo il comma 1octies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- “1 nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1 decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'articolo 29 della medesima l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1 undecies. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché dell'ottimale organizzazione della SUA, il Segretario generale della Giunta regionale impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri.”.

## **Articolo 22** **(Modalità di riscossione di tributi regionali)**

1. Al fine di semplificare e rendere più agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell'evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, la Giunta regionale può, con proprio atto, prevedere ulteriori modalità per consentire l'assolvimento degli oneri tributari.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del sistema, all'accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonché ai costi a carico dell'utente.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

## **Articolo 23** **(Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali)**

1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniqualvolta l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto.

## **Articolo 24** **(Tributi propri)**

1. I tributi, previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo.

**Articolo 25**  
**(Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)**

1. Per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l'anno d'imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).
4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) sulle somme stanziare all'U.P.B. 9.108 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa.

**Articolo 26**

**(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale). Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) ed alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))**

1. Al comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 34/2012, le parole: “, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013,” sono soppresse.

**Articolo 27**

**(Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualficazione urbana)**

1. Al fine di finanziare interventi di edilizia sociale e di riqualficazione urbana è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualficazione urbana.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio regionale e dai finanziamenti statali e comunitari per Programmi di Social housing, di Riqualficazione urbana e dei centri minori dell'entroterra, ovvero per interventi con significativa presenza di Edilizia sociale. Il fondo in fase di prima attuazione è alimentato dai fondi già istituiti presso F.I.L.S.E. con analoga destinazione.
3. Il fondo di cui al comma 1 consente l'utilizzo delle eventuali economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via prioritaria alla copertura del completamento delle graduatorie dei Programmi stessi.

**Articolo 28**  
**(Fondi speciali)**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

**Articolo 29**  
**(Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

**Articolo 30**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

TABELLA A (Articolo 28)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	Competenza 2013	Competenza 2014	Competenza 2015
AREA XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	1.500.000,00	0,00	0,00

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012 N. 51

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 90 in data 9 novembre 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 252;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio in data 16 novembre 2012;
- d) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 dicembre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2012.

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere Cavarra A.)*

*La programmazione finanziaria regionale che siamo chiamati a definire per il 2013 e il triennio venturo è probabilmente la più difficile e complessa degli ultimi anni.*

*Evidentemente, se – come il resto delle Regioni – ci troviamo in queste condizioni, lo dobbiamo alla straordinaria crisi economica che l'Italia attraversa oramai da diversi anni. Una crisi che si innesta in un Paese che patisce annose, gravi quanto note carenze strutturali che riguardano il debito pubblico, il sistema fiscale e burocratico, quello economico e produttivo, la legalità e la nostra stessa cultura civica e politica.*

*Il giudizio di inaffidabilità che i mercati finanziari, diversi paesi europei e investitori stranieri hanno nei confronti dell'Italia – parzialmente riscattato in quest'ultimo anno di Governo Monti – è qualcosa che ci indispettisce, ma con cui dobbiamo fare i conti. Dobbiamo cioè misurarci non con un pregiudizio, ma con valutazioni per lo più oggettive che ci siamo guadagnati sin dagli anni 80 e che – fatte salve alcune parentesi di sussulto di responsabilità – abbiamo consolidato nel tempo con politiche inefficaci e comportamenti irresponsabili.*

*Lesperienza del Governo Monti deve perciò rappresentare uno spartiacque nella politica economico-finanziaria del Paese, avendo ben chiaro che, nell'Europa unita e nel mercato globale, non possiamo più pensare di fare i "padroni a casa nostra", come alcuni propongono in modo irresponsabile.*

*D'altra parte, quella stessa esperienza di governo ha evidenziato alcuni limiti oggettivi, legati in parte alla gravità della crisi e in parte alla stessa natura tecnica dell'Esecutivo.*

*Il limite forse più evidente di questo Governo è infatti il deficit di sensibilità politica e sociale che ha dimostrato, sottovalutando l'impatto sociale dei severi provvedimenti finanziari che si sono resi necessari.*

*Oltre a questo, però, credo vadano criticati alcuni atteggiamenti di paradossale continuità con le precedenti esperienze di governo: mi riferisco in particolare alla linearità dei tagli di spesa e alle iniquità tra i diversi livelli di governo, che purtroppo continuano a caratterizzare, in parte, anche la legge di stabilità 2013.*

#### *Legge di stabilità 2013*

*Sanità, trasporto pubblico locale e comparto sociale sono oramai ridotti ai minimi termini e si paventa la concreta possibilità che Regioni ed enti locali non siano più in grado di garantire servizi essenziali alle proprie comunità.*

*La somma dei provvedimenti di stabilizzazione finanziaria approvati negli ultimi anni hanno infatti determinato crescenti e pesantissime riduzioni alle risorse degli enti territoriali, che si rivelano oggi del tutto insostenibili, determinando gravi sofferenze finanziarie, con sensibili ripercussioni su un tessuto sociale e produttivo già profondamente prostrato.*

*A regime, i tagli lineari previsti dalle ultime manovre pesano sul sistema delle autonomie per oltre 38 miliardi, di cui ben 27 sulle sole Regioni, svuotandone di fatto le competenze delegate e pregiudicandone seriamente la tenuta dei conti.*

*- Sanità*

L'aspetto forse più preoccupante è l'ulteriore riduzione di circa 1 miliardo del fondo sanitario nazionale per il 2013, che – per la prima volta – fa scendere il finanziamento del settore al di sotto di quello dell'anno precedente (2012), e che va a sommarsi ai 32 miliardi di tagli già operati dalle precedenti manovre per il triennio 2012-2014.

Un defianziamento che svuota di significato un nuovo patto per la salute – che pure auspichiamo – rendendo il sistema insostenibile, disperdendo il lavoro sui costi standard e i piani di rientro (la cui rigidità aggrava la già difficile gestione dei flussi di cassa) mettendo in definitiva a rischio default i bilanci regionali.

Il combinato disposto della legge di stabilità 2013 con le disposizioni in materia di investimenti e ammortamenti del decreto legislativo 118/2011 (sul federalismo) determina poi il sostanziale blocco degli interventi di ammodernamento e razionalizzazione infrastrutturale, con inevitabili ripercussioni sull'efficiamento del sistema sanitario e quindi sui risparmi di gestione. Senza contare che si attende ancora la definizione del riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria del 2012.

Occorre riconoscere che troppo spesso in passato – specie nel settore sanitario – si sono utilizzati i soldi pubblici in modo, per così dire, poco oculato, giustificando e rendendo oltremodo necessaria la lotta agli sprechi e la razionalizzazione delle risorse (in questo senso la Regione Liguria è paradigma negativo rispetto al passato e positivo riguardo invece alle politiche di risanamento degli ultimi anni). Crediamo tuttavia che si sia passati da un eccesso all'altro, sia in termini di risorse assolute, sia soprattutto per le modalità meramente ragionieristiche con cui si persevera nel voler attuare risparmi di spesa; quelle cioè dei tagli lineari, senza alcuna strategia di programmazione e rinunciando a quella cultura di difesa e al carattere di universalità del servizio sanitario che deve continuare a contraddistinguere il nostro welfare.

Lo stesso Ministero dell'Economia dà atto che, a differenza di altri comparti pubblici, nel settore sanitario l'incremento della spesa è stato inferiore al tasso d'inflazione. Il presidente Monti – d'altra parte – ha riconosciuto la dubbia sostenibilità futura del sistema sanitario senza nuove modalità di finanziamento e di organizzazione di servizi e prestazioni. Persino il presidente Napolitano ha voluto porre l'accento sulla necessità di non abbandonare la "scelta di civiltà" del servizio sanitario pubblico.

Una politica coerente con queste autorevoli posizioni, direi l'unica strada percorribile, è perciò quella che agisce sulla lotta agli sprechi, sulla razionalizzazione delle risorse, su maggiori controlli di legalità, sull'innovazione, persino valutando forme integrative di finanziamento ed una maggiore compartecipazione dei cittadini legata al reddito (come a detto Napolitano). Ma certamente tutto questo non può prescindere da maggiori risorse pubbliche, a meno che si dica chiaramente che non vogliamo più mantenere il servizio sanitario nazionale nella forma universalistica che abbiamo sin qui conosciuto e che la nostra costituzione garantisce.

Quello che è certo, è che proseguendo sulla strada dei tagli lineari, le criticità che stanno pesantemente condizionando l'erogazione dell'assistenza sanitaria saranno ulteriormente esasperate; con l'unico effetto di ottenere qualche miope risultato contabile, che compiacerà qualche ragioniere dello Stato, ma che non servirà a rendere più efficiente la sanità pubblica che, al contrario, è così destinata ad avvatarsi in una spirale senza via d'uscita, con altissimi costi sociali.

#### - Trasporto pubblico locale

Altro settore in grave sofferenza è quello del Trasporto pubblico locale, la cui sostenibilità è oramai da alcuni anni sempre più compromessa da una politica di tagli del tutto inaccettabile.

Tagli che stanno rendendo vani gli sforzi compiuti nelle politiche regionali per la mobilità, mettendo a rischio i servizi ai cittadini, senza peraltro incidere sulla riduzione degli sprechi.

Con il taglio di 1200 milioni di euro al Fondo per il trasporto pubblico locale, anche la legge di stabilità 2013 assesta un duro colpo al settore e disattende sia la norma istitutiva del Fondo stesso, sia l'Accordo Governo-Regioni del 21 dicembre 2011, che peraltro prevedeva lo stanziamento di ulteriori 86 milioni di euro alla firma del mancato Patto per l'efficiamento e la razionalizzazione del TPL.

L'istituzione del Fondo unico ferro-gomma è poi un ulteriore passo nella direzione sbagliata – opposta a quella federalista e allo stesso Accordo Governo-Regioni – che determina la diretta gestione governativa di risorse proprie delle Regioni.

Anche l'anticipazione annua del 60 % delle risorse da erogare – in attesa dei controlli sull'efficiamento del settore nei diversi ambiti regionali – è del tutto inadeguata alle esigenze del settore, considerato che 2/3 delle risorse serve a coprire il solo costo del personale.

L'auspicio è pertanto che si mantengano gli impegni che si sarebbero dovuti sottoscrivere con il Patto per l'efficiamento e la razionalizzazione del TPL, prevedendo la fiscalizzazione delle risorse tramite l'aliquota addizionale Irpef con vincolo di destinazione. E' questo l'unico modo per responsabilizzare le Regioni, garantendone l'autonomia finanziaria, nella direzione di quei principi di efficientamento del sistema e di miglioramento delle performance legate alle virtuosità proprie di ciascuna Regione.

#### *- Politiche sociali*

*Anche sul versante del welfare permane una situazione di grande criticità, frutto delle drastiche riduzioni delle risorse destinate alle politiche sociali operate da tutte le manovre finanziarie degli ultimi anni, rispetto alle quali la legge di stabilità 2013 rimedia solo parzialmente, individuando fondi per non autosufficienza, SLA ed altre iniziative di tipo sociale, che tuttavia restano insufficienti a fronteggiare un quadro sociale altamente precarizzato dalla perdurante crisi economica.*

*Dal 2007 ad oggi il Fondo nazionale per la politiche sociali destinato alle Regioni è passato da 1 miliardo a poco più di 44 milioni per il 2013. Analoghe riduzioni hanno subito i fondi nazionali per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza e per le politiche giovanili; mentre il fondo per la non autosufficienza è stato di fatto cancellato con inevitabili ricadute sul servizio sanitario nazionale.*

*La politica finanziaria degli ultimi 5 anni testimonia chiaramente un approccio politico e culturale che considera le risorse destinate al welfare un mero appesantimento del deficit di bilancio. Continua, nei fatti, ad essere negato il nesso tra crescita economica e sviluppo del welfare, e sottovalutato l'effetto mitigatore degli effetti sociali della crisi: diminuiscono i consumi anche di beni primari, aumentano le povertà, la disoccupazione è a livelli record e i giovani sono per lo più abbandonati a se stessi.*

*In questo quadro sociale, con cui soprattutto Regioni ed Enti locali debbono confrontarsi, la domanda di servizi alla persona cresce ogni anno di più, a fronte però di un'offerta che si riduce progressivamente a causa dei tagli finanziari.*

*Crediamo perciò indispensabile una forte correzione di rotta che orienti diversamente le risorse pubbliche, soprattutto a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione, perché riteniamo che la credibilità di un Paese si misuri non soltanto dal rapporto deficit/pil, ma anche dal livello delle sue politiche sociali.*

#### *- Impresa e Lavoro*

*Bisogna riconoscere anche alcuni aspetti positivi della manovra – o comunque migliorativi rispetto al recente passato – tra cui l'esenzione in ambito IRAP per le microimprese e la detassazione dei salari di produttività (biennio 2014-2015), il credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, lo stanziamento di 250 milioni per le popolazioni alluvionate del novembre scorso e di 40 milioni sul fondo di protezione civile.*

*Si tratta di misure che, in alcuni casi, restituiscono una vitale boccata d'ossigeno ad un sistema produttivo asfittico, che ha tuttavia bisogno di interventi di ben altra entità e portata. In questo senso, attendiamo che il Governo dia risposta alla richiesta delle Regioni di confrontarsi sulle principali questioni di politica del lavoro e dell'impresa, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi FAS e al negoziato europeo sui fondi strutturali.*

#### *Le scelte della Regione Liguria*

*Detto questo, è del tutto evidente che la formazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione scontano, una volta di più, minori risorse in entrata e inevitabili ulteriori riduzioni della spesa.*

*La somma dei provvedimenti finanziari degli ultimi anni, di cui la Legge di stabilità 2013 è solo la punta dell'iceberg, si è di fatto tradotta nella progressiva sensibile contrazione dello stato sociale, nella riduzione dei servizi e nella preclusione di ogni efficace sostegno alla crescita economica e agli investimenti regionali.*

*La Regione si è perciò trovata e si trova ancora costretta a dover ridimensionare il proprio ruolo e le proprie funzioni, con inevitabili ripercussioni economiche e sociali.*

*Com'è noto, in questi anni la Regione ha scelto strategicamente di proteggere il più possibile dai tagli le fasce più deboli della popolazione, con un cospicuo impegno di risorse nel trasporto pubblico locale e nei servizi sociali (che sono i settori più colpiti dai tagli, sia in termini assoluti quanto, direi soprattutto, per il loro maggiore peso specifico). Un impegno che intendiamo confermare anche per il 2013, ma che presenta enormi difficoltà di fronte ad un bisturi finanziario che, dopo essere affondato nella carne viva, intacca ora gli organi vitali del corpo sociale.*

*Resta infatti la necessità inderogabile di far quadrare un bilancio che dobbiamo ancora una volta definire emergenziale, cercando di garantire livelli quantomeno minimi dei servizi essenziali nei settori sanità, trasporto pubblico locale e politiche sociali e con l'amara consapevolezza di poter fare molto meno per altri importanti comparti di spesa che da almeno tre anni sono costretti a patire stanziamenti del tutto inadeguati all'abbisogna, ad iniziare dalle attività produttive.*

*Nel settore sanitario la Regione sta proseguendo ogni praticabile intervento di riduzione degli sprechi e razionalizzazione delle risorse, tuttavia i margini di intervento – proprio in virtù del lavoro già fatto negli anni passati – si stanno restringendo sempre più, obbligandoci a intervenire anche sulla qualità e sui costi del servizio per i cittadini.*

*Analogo discorso vale per il TPL, in cui i margini di intervento sono tali da non consentire di assorbire i gravi tagli degli ultimi anni.*

*Le minori risorse per il 2013 (5 milioni) si sommano infatti al taglio di circa 130 milioni già patito nel biennio 2011-2012.*

*In queste condizioni, si è reso inevitabile ridurre alcuni servizi e aumentare le tariffe ferroviarie. Provvedimenti che dovrebbero avere un impatto minimo sull'utenza, e che abbiamo preso avendo ben presente l'essenzialità del servizio e il target cui è soprattutto rivolto, costituito cioè da fasce sociali particolarmente esposte alla crisi (come lavoratori, pendolari e studenti).*

*Si tratta di un aumento tariffario contenuto al 3,1% calibrato sul tasso di inflazione e soprattutto sulla sostenibilità da parte degli utenti, da cui dovremmo ricavare 1,5 milioni di euro.*

*Risparmio di entità analoga (1,5 milione di euro) è previsto dalla riduzione dei servizi ferroviari – alcuni in via di definizione – che tuttavia non penalizzerà il trasporto pendolare, le fasce orarie mattutine e serali, i collegamenti con l'entroterra.*

*Per quanto riguarda il trasporto su gomma, i minori stanziamenti previsti (circa 2,3 milioni), riducono il budget complessivo a poco meno di 120 milioni, equamente ripartito tra i cinque bacini regionali.*

*Occorre infine dare conto dello sforzo compiuto dalla Regione per destinare al TPL risorse certe e per l'intero anno, garantendo così il servizio indipendentemente da quelle che saranno le determinazioni finali del Governo.*

*Detto questo, la situazione resta difficile e complessa.*

*Al di là delle ricadute della legge di stabilità sul bilancio regionale, l'evoluzione del quadro politico italiano, l'andamento incerto della congiuntura nazionale e internazionale avranno certamente riflessi importanti sulle realtà locali del Paese.*

*Permane quindi una buona dose di incertezza e uno stato di grande sofferenza finanziaria che, anche per il prossimo anno, si tradurrà in minori risorse e riduzioni di spesa.*

*Di fronte a ciò, si conferma, per quanto è consentito, l'impegno della Regione a salvaguardare le fasce più deboli di cittadini e la volontà di sostenere il sistema delle attività produttive, ben sapendo che quanto sarà possibile fare è comunque insufficiente a garantire quegli standard che, oramai da alcuni anni, siamo costretti a rimodulare e ridurre.*

*Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,*

*il quadro congiunturale consolidatosi con la crisi e le politiche finanziarie dell'ultimo quadriennio hanno notevolmente indebolito il tessuto economico e sociale italiano e della nostra Regione. D'altra parte l'eredità del Governo Monti, se da un lato ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia, dall'altro lascia ancora aperte questioni importanti di cui è adesso la politica che deve farsi carico.*

*Pur nella consapevolezza che, dopo avere evitato il burrone, la strada che abbiamo di fronte continua ad essere disseminata di ostacoli, crediamo che il prossimo Governo – quale che sia il suo colore politico – non potrà non tenere conto di tutte quelle criticità che in questi anni il sistema delle autonomie ha responsabilmente rappresentato in ogni sede e in ogni occasione.*

*La Liguria, così come l'insieme delle Regioni e delle autonomie locali del Paese, non ha mai negato la necessità di perseguire un più marcato rigore finanziario, né ha mai declinato il proprio contributo. Ma di certo abbiamo più volte e con forza denunciato gli errori sostanziali e di metodo che hanno caratterizzato la politica economico-finanziaria degli ultimi anni, troppo e iniquamente sbilanciata sulla riduzione di spesa, e poco attenta invece alle sue conseguenze sociali e depressive.*

*Crediamo non sia più rinviabile una forte presa di coscienza capace di rilanciare l'economia del Paese e rinsaldare la coesione tra i diversi livelli istituzionali, rendendo così più pervie ed efficaci le politiche economico-finanziarie nazionali.*

*Crediamo sia necessaria una sostanziale e virtuosa redistribuzione delle risorse, attraverso una maggiore equità tra i diversi ceti sociali e tra i diversi livelli di governo, restituendo ossigeno a Regioni e autonomie locali oramai in ginocchio.*

*Dal futuro ci aspettiamo quindi che la politica sia capace di proseguire la strada del rigore tracciata dal Governo Monti, implementandola con una maggiore sensibilità sociale, una più attenta ed equa ripartizione delle responsabilità e dei sacrifici, e una visione d'insieme dei problemi del Paese più lungimirante e onnicomprensiva rispetto a quella che, per la sua natura e per la tipologia di mandato ricevuto, è stata portata avanti dall'Esecutivo tecnico. Un'assunzione di responsabilità di cui è la politica che deve farsi carico.*

*Noi continueremo a dare il nostro contributo con senso di responsabilità, anche attraverso l'approvazione dei documenti oggi in votazione, che auspichiamo comprenda la più ampia maggioranza di questa Assemblea.*

*Chiediamo tuttavia che Regioni ed Enti locali non siano più considerati semplici centri di spesa da depauperare, ma risorse fondamentali che svolgono tra mille difficoltà un imprescindibile ruolo sul piano sociale, economico e della coesione nazionale.*



*Detto questo, la situazione resta difficile e complessa.*

*Al di là delle ricadute della legge di stabilità sul bilancio regionale, l'evoluzione del quadro politico italiano, l'andamento incerto della congiuntura nazionale e internazionale avranno certamente riflessi importanti sulle realtà locali del Paese.*

*Permane quindi una buona dose di incertezza e uno stato di grande sofferenza finanziaria che, anche per il prossimo anno, si tradurrà in minori risorse e riduzioni di spesa.*

*Di fronte a ciò, si conferma, per quanto è consentito, l'impegno della Regione a salvaguardare le fasce più deboli di cittadini e la volontà di sostenere il sistema delle attività produttive, ben sapendo che quanto sarà possibile fare è comunque insufficiente a garantire quegli standard che, oramai da alcuni anni, siamo costretti a rimodulare e ridurre.*

*Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,*

*il quadro congiunturale consolidatosi con la crisi e le politiche finanziarie dell'ultimo quadriennio hanno notevolmente indebolito il tessuto economico e sociale italiano e della nostra Regione. D'altra parte l'eredità del Governo Monti, se da un lato ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia, dall'altro lascia ancora aperte questioni importanti di cui è adesso la politica che deve farsi carico.*

*Pur nella consapevolezza che, dopo avere evitato il burrone, la strada che abbiamo di fronte continua ad essere disseminata di ostacoli, crediamo che il prossimo Governo – quale che sia il suo colore politico – non potrà non tenere conto di tutte quelle criticità che in questi anni il sistema delle autonomie ha responsabilmente rappresentato in ogni sede e in ogni occasione.*

*La Liguria, così come l'insieme delle Regioni e delle autonomie locali del Paese, non ha mai negato la necessità di perseguire un più marcato rigore finanziario, né ha mai declinato il proprio contributo. Ma di certo abbiamo più volte e con forza denunciato gli errori sostanziali e di metodo che hanno caratterizzato la politica economico-finanziaria degli ultimi anni, troppo e iniquamente sbilanciata sulla riduzione di spesa, e poco attenta invece alle sue conseguenze sociali e depressive.*

*Crediamo non sia più rinviabile una forte presa di coscienza capace di rilanciare l'economia del Paese e rinsaldare la coesione tra i diversi livelli istituzionali, rendendo così più pervie ed efficaci le politiche economico-finanziarie nazionali.*

*Crediamo sia necessaria una sostanziale e virtuosa redistribuzione delle risorse, attraverso una maggiore equità tra i diversi ceti sociali e tra i diversi livelli di governo, restituendo ossigeno a Regioni e autonomie locali oramai in ginocchio.*

*Dal futuro ci aspettiamo quindi che la politica sia capace di proseguire la strada del rigore tracciata dal Governo Monti, implementandola con una maggiore sensibilità sociale, una più attenta ed equa ripartizione delle responsabilità e dei sacrifici, e una visione d'insieme dei problemi del Paese più lungimirante e onnicomprensiva rispetto a quella che, per la sua natura e per la tipologia di mandato ricevuto, è stata portata avanti dall'Esecutivo tecnico. Un'assunzione di responsabilità di cui è la politica che deve farsi carico.*

*Noi continueremo a dare il nostro contributo con senso di responsabilità, anche attraverso l'approvazione dei documenti oggi in votazione, che auspichiamo comprenda la più ampia maggioranza di questa Assemblea.*

*Chiediamo tuttavia che Regioni ed Enti locali non siano più considerati semplici centri di spesa da depauperare, ma risorse fondamentali che svolgono tra mille difficoltà un imprescindibile ruolo sul piano sociale, economico e della coesione nazionale.*

*Nel merito del disegno di legge :*

*L'articolo 1: fissa in 179 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6,50 per cento e durata minima di quindici anni.*

*L'indebitamento rientra nel limite potenzialmente attivabile ai sensi della vigente normativa.*

*L'articolo 2: in deroga all'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002, prevede di prorogare nell'anno 2013 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento nell'esercizio medesimo in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2012 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.*

*L'articolo 3: dispone che per l'anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella legge e dalla gestione di bilancio vengano prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.*

*L'articolo 4: impone alla gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 il rispetto, in termini di competenza e di cassa, del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.*

*L'articolo 5: indica l'importo destinato nel bilancio al programma investimenti in sanità e sopprime il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 37/2011, in quanto sono venute meno le esigenze finanziarie a seguito della riprogrammazione del programma attuativo regionale PAR-FAS 2007-2013 approvata dal CIPE in data 26 ottobre 2012.*

*L'articolo 6: introduce un contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza nel limite del 50 per cento della spesa relativa all'anno 2011, fatti salvi gli incarichi finanziati con fondi comunitari o fondi nazionali vincolanti.*

*L'articolo 7 : prevede anche per l'anno 2013 una limitazione della spesa pari al totale degli impegni assunti per le medesime finalità nell'anno 2011.*

*L'articolo 8 : esclude, anche per l'anno 2012, le spese per sponsorizzazioni.*

*L'articolo 9 : ribadisce le misure di riduzione della spesa per trasferte, che viene mantenuta, al pari di precedenti voci, nei limiti del totale della spesa sostenuta nell'anno 2011, con la sola eccezione delle spese per la partecipazione alle attività delle Conferenze per i Rapporti Stato, Regioni e autonomie locali e dell'Intesa assunta a livello centrale nell'ambito del vigente "Patto per la salute".*

*L'articolo 10 allinea ai limiti di spesa dell'anno 2011 le spese per la formazione del personale dirigente e dipendente, salvi i casi previsti da obblighi normativi e quelli a carico di fondi comunitari.*

*L'articolo 11: in attuazione delle disposizioni normative nazionali sulla revisione della spesa pubblica, prevede quale limite per la spesa per il servizio automobilistico regionale un importo pari al 50 per cento della spesa dell'anno 2011, con l'ulteriore limite di un espresso divieto di procedere ad acquisizione in proprietà ovvero in leasing di autovetture.*

*L'articolo 12: prevede che il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non possa essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.*

*L'articolo 13: demanda alla Giunta l'approvazione di un piano di razionalizzazione degli spazi in uso agli uffici.*

*L'articolo 14: demanda al Consiglio regionale - Assemblea legislativa l'approvazione di una razionalizzazione degli spazi in uso agli uffici.*

*L'articolo 15: prevede, in recepimento della c.d. spending review la riduzione di almeno il 15 per cento dei canoni dei contratti di locazione.*

*L'articolo 16: prevede gli adempimenti attuativi da porre in essere da parte della giunta regionale in relazione ai vincoli di spesa introdotti con la presente legge finanziaria.*

*L'articolo 17: propone per l'anno 2013 la misura di incremento dell'aliquota regionale sull'imposta sulla benzina stabilita con legge nel 2011, permanendo la necessità di dare copertura finanziaria agli interventi di ripristino.*

*L'articolo 18: è volto ad istituire un apposito fondo da utilizzare per finanziare investimenti immobiliari della regione Liguria relativamente all'acquisto di immobili da destinare a sede di attività istituzionali regionali, di cui alla legge regionale 22/2010.*

*L'articolo 19: contiene le disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare .*

*L'articolo 20 :introduce una modifica all'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011,n. 37( legge finanziaria 2012) volta a chiarire la decorrenza delle fattispecie di esclusione introdotte dal regolamento previsto in tale norma.*

*L'articolo 21: sostituisce i commi 1, 1bis, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 1octies, 1 nonies dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 in materia di centralizzazione degli acquisti, distribuzione ottimale delle risorse ed attuazione della normativa di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, qualificando la regione come "Stazione*

*Unica Appaltante" ed in materia di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas.*

*L'articolo 22: amplia le modalità di pagamento dei tributi regionali, in considerazione dei mezzi di pagamento usati per effettuare acquisti via Internet.*

*L'articolo 23: individua le modalità di riscossione in materia di crediti di modesta entità.*

*L'articolo 24 : contempla la fattispecie attinente ai tributi propri*

*L'articolo 25 :apporta una modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34"Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale.*

*L'articolo 26: determina la quantificazione dei fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2013.*

*L'articolo 27: rinvia alla legge di bilancio per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015 la copertura delle spese previste dal disegno di legge in discussione.*

*L'articolo 28 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni come sinteticamente esposte il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale*

*Il disegno di legge, sottoposto come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 1 febbraio 2011, n.1 al parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che si è espresso nella seduta del 13-12-2012 è stato successivamente approvato con emendamenti a maggioranza, dalla II Commissione consiliare.*

*Auspicio che la suddetta proposta di deliberazione possa essere approvata ad ampia maggioranza di voti.*

*RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Morgillo L.)*

*La Legge Finanziaria come previsto dalla nostra legge di contabilità è lo strumento attraverso la quale si stabiliscono i parametri per la relazione del Bilancio di previsione. In essa sono contenuti il tetto di indebitamento, i vincoli di destinazione delle risorse ma anche tutte le ulteriori norme di carattere finanziario che possono consentire la redazione del Bilancio di previsione.*

*Come si può facilmente constatare mettendo a confronto il primo provvedimento, emanato dalla Giunta, relativo al DDL 252 e quello licenziato dalla Commissione, si evidenzia una differenza enorme sia per quanto riguarda il numero delle disposizioni contenute, sia per quanto riguarda il saldo tra il primo ed il secondo documento.*

*La legge finanziaria avrebbe dovuto anche indicare come si intende realizzare la copertura dell'ulteriore saldo negativo del fondo sanitario nazionale. Dai conteggi fatti dal Governo alla Regione Liguria andrebbero sottratti - perché non dovuti - circa 20 milioni di euro che dovevano essere inseriti nel bilancio 2013 ma dei quali non si vede traccia.*

*Tutto questo dimostra l'approssimazione con la quale è stato affrontato questo provvedimento da parte della Giunta e per tali motivi esprimiamo il nostro voto contrario.*

*RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Pellerano L.)*

*Pur rimanendo in una situazione nazionale ed internazionale di grave crisi economica, che nella nostra Regione ha ricadute ancora più pesanti in quanto aggravate da annosi problemi, quali quelli legati alle infrastrutture, all'invecchiamento della popolazione e alla difficoltà di accesso al mondo del lavoro per i giovani, permangono ampi margini di risparmio ed efficientamento della spesa della Regione Liguria.*

*Il Gruppo Liste civiche per Biasotti Presidente mantiene alta l'attenzione sulle operazioni di bilancio, in particolare quelle che riguardano le vendite immobiliari, tanto più alla luce dei ripensamenti che la nostra azione politica di oppo-*

sizione ha ottenuto nel corso del 2012.

Si impone, inoltre, la necessità di sostenere iniziative che aiutino la Liguria ad uscire dalla crisi, con particolare attenzione al sostegno alle imprese esistenti e a quelle nuove, favorendo lo sviluppo di imprese start up e incubatori di impresa.

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 2011, n. 24 - S.S.

Nota all'articolo 5

- La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 2011, n. 24.

Note all'articolo 6

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;
- La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.;
- Il testo unico 19 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146;
- La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;
- Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103;
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..

Note all'articolo 10

- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato nella G.U. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.;
- La legge 30 novembre 1998, n. 419 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 1998, n. 286.

Note all'articolo 11

- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.;
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 è pubblicata nella G.U. 14 agosto 2012, n. 189, S.O..

Note all'articolo 15

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.;
- Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 è pubblicato nella G.U. 11 giugno 2010, n. 134;
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103;
- La legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973, n. 47 - S.O..

Note all'articolo 18

- La legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010, n. 18;
- La legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 è pubblicata nel B.U. 15 febbraio 2012, n. 1.

Note all'articolo 21

- La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8);
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.;
- La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 è pubblicata nella G.U. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.;
- La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La legge 17 febbraio 1992, n. 179 è pubblicato nella G.U. 29 febbraio 1992, n. 50, S.O.;

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;*
- *La legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19)*
- *La legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7.*

*Nota all'articolo 22*

- *Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è pubblicata nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O..*

*Nota all'articolo 24*

- *Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è pubblicato nella G.U. 12 maggio 2011, n. 109.*

*Note all'articolo 25*

- *Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.*
- *La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 2011, n. 24 - S.S..*

*Note all'articolo 26*

- *La legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 è pubblicata nel B.U. 7 novembre 2012, n. 18;*
- *La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.*

---

---

## **CORTE COSTITUZIONALE**

### **Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale**

Ricorso n. 165 depositato il 22 ottobre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 ottobre 2012;

Ricorrente

contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Genova alla piazza De Ferrari, 1,

Intimata

per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell'allegato A, cui fa rinvio il citato art. 3, comma 2, della legge della Regione Liguria del 10 agosto 2012, n. 32, pubblicata nel BUR del 16 agosto 2012, n. 15, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», per violazione dell'art. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost.

FATTO

La Regione Liguria ha emanato la l.r. n. 32 del 2012, pubblicata nel BUR del 16 agosto 2012, n. 15, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)».

L'art. 3, comma 2, della predetta legge dispone che «I piani ed i programmi di cui al comma 1 [e cioè i piani

ed i programmi e le loro modifiche che rientrano nelle categorie per le quali è previsto l'esperimento della V.A.S.: n.d.r.] che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13, nei casi indicati nell'allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente».

L'allegato A, cui fa rinvio la predetta norma, enumera a propria volta i piani ed i programmi relativi ad aree «inondabili e/o a suscettibilità al dissesto medio-alta»; relativi ad aree «in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa»; relativi ad aree assoggettate ai «regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA»; che comportano «incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell'ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive»; relativi a «nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati», ed aventi particolari requisiti; relativi alla «realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza superiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza superiore a 3 chilometri».

L'art. 18 della legge in esame apporta modifiche al procedimento di VIA. In particolare, il comma 2 di tale disposizione, inserendo il comma I-bis nell'art. 10 della l.r. n. 38 del 1998, disciplina le modalità di informazione sulla presentazione delle istanze per la verifica di assoggettabilità a procedura VIA; il comma 4, che sostituisce il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge n. 38/1998, prevede invece che l'esito della procedura di assoggettabilità «è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della Regione».

Le suddette disposizioni si espongono a censure di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi.

## DIRITTO

1. - Illegittimità dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 32 del 2012, per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Il citato art. 3, comma 2, della legge regionale in esame, che impone lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. dei piani e dei programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a V.A.S. nei soli casi in cui essi abbiano potenziali effetti sull'ambiente, si pone in contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, che è stata recepita nell'ordinamento interno dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, che costituisce espressione della potestà esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

La citata norma comunitaria dispone infatti che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a determinare se essi possono avere effetti significativi sull'ambiente, ai fini dello svolgimento della valutazione ambientale. Conseguentemente, l'art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni dell'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento».

Sia la normativa comunitaria, sia la normativa statale, rendono perciò evidente che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale può giustificare l'esonero dalla procedura di V.A.S., e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a V.A.S., così come disposto dalla norma regionale qui censurata. In sostanza, la valutazione della rilevanza dell'impatto ambientale non costituisce presupposto per esperire la procedura di assoggettabilità a V.A.S., così come disposto dalla norma regionale qui impugnata, ma costituisce piuttosto il presupposto, da verificare attraverso la procedura di assoggettabilità, per l'esperimento della V.A.S.

La norma in esame è dunque incostituzionale, perché - contrastando con le vincolanti norme comunitarie e statali di riferimento - eccede i limiti della potestà legislativa regionale.

2. - Illegittimità dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 32 del 2012, in combinato con l'allegato A della stessa legge, per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

La norma in esame è altresì illegittima perché limita l'esperimento della procedura V.A.S. ai piani e programmi relativi all'uso di piccole aree a livello locale ed alle modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a V.A.S., che siano riconducibili alle categorie specificate nell'allegato A. Questa limitazione non è prevista dalla normativa comunitaria e statale di riferimento, a cui la legge regionale è tenuta ad uniformarsi, ed eccede quindi la potestà legislativa della Regione, in violazione dell'art. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

3. - Illegittimità dell'allegato A della l.r. n. 32 del 2012, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

L'allegato A della legge in esame è altresì illegittimo perché si pone in contrasto con il diritto comunitario, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, da escludere come tali dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S., non solo in base alla natura dell'area interessata (e cioè aree diverse da quelle «inondabili e/o a suscettibilità al dissesto medio-alta»; o «in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa»; o assoggettate ai «regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA»), ma anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento [come nei casi di interventi che comportino, a determinate condizioni: a) incrementi del suolo urbanizzato inferiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata inferiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell'ambito di riferimento; b) l'urbanizzazione di nuove aree, esterne ai centri abitati, aventi superfici inferiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata inferiori a 5.000 metri quadrati; c) urbanizzazione di nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali aventi superficie inferiore a 3 ettari o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata inferiore a 15.000 metri quadrati; d) la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza inferiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza inferiore a 3 chilometri].

Tale normativa, individuando le condizioni per l'esperimento della V.A.S. in base alle dimensioni quantitative dei progetti, crea una indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti e si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche agli effetti cumulativi che l'opera può esprimere nel contesto territoriale in cui si inserisce (cfr. Corte di Giustizia U.E., 22 settembre 2011, in causa C-295/10, Genovaitè Valčukienė, punto 52).

La V.A.S. riguarda il piano, non il progetto, ed è quindi incongruo creare un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e l'opportunità di svolgere valutazioni sul piano. Non si possono dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un'opera, allorché il piano va valutato non solo in relazione alla sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale. Anche un'opera di limitate dimensioni può perciò produrre un significativo impatto, per gli effetti cumulativi che possono essere determinati dall'incidenza di altri fattori, già presenti nel territorio, che siano idonei ad incidere sull'equilibrio ambientale.

4. - Illegittimità dell'art. 18, comma 2, della l.r. n. 32 del 2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale impugnata si limita a prevedere che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia depositata presso i comuni interessati, omettendo di prescrivere che sia dato avviso della trasmissione nell'Albo pretorio degli stessi comuni, così come stabilito dall'art. 20, secondo comma, primo periodo, della legge 3 aprile 2006, n. 152. La norma regionale reca quindi una disciplina difforme dalla normativa statale di riferimento, cui la Regione è tenuta ad uniformarsi ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e viola pertanto i principi costituzionali in tema di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

5. - Illegittimità dell'art. 18, comma 4, della l.r. n. 32 del 2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Per analoghi motivi è costituzionalmente illegittimo il comma 4 dello stesso art. 18 della l.r. n. 32 del 2012, che contiene una normativa difforme dalla disciplina stabilita dalla legge statale di riferimento.

La norma, che sostituisce il comma 5 dell'art. 10 della l.r. n. 38 del 1998, stabilisce infatti che sul sito web della Regione sia pubblicato soltanto «l'esito» della procedura di assoggettabilità, ponendosi così in contrasto con l'art. 20, comma 7, del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui «il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente [...] b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente (enfasi aggiunta)».

La predetta difformità implica violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto la normativa di riferimento appartiene alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ricompresa nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, e non può essere derogata dalla Regione.

P. Q. M.

Si conclude affinché codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell'allegato A cui fa rinvio il citato art. 3, comma 2, della legge della Regione Liguria del 10 agosto 2012, n. 32, pubblicata nel BUR del 16 agosto 2012, n. 15, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valu-

tazione di impatto ambientale)», per violazione degli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Si produrranno in allegato:

- a) copia della legge regionale Liguria del 10 agosto 2012, n. 32;
- b) copia autentica della delibera ad impugnare adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 ottobre 2012.

Roma, 15 ottobre 2012

L'Avvocato dello Stato  
Alessandro De Stefano